



REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DEL COMPARTO

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Definizione e obiettivi dell'attività in regime di prestazioni aggiuntive
- Art. 4 Personale avente titolo/esclusioni
- ART. 5 Procedura autorizzatoria all'attività aggiuntiva
- Art. 6 Procedura di reclutamento
- ART. 7 Modalità di svolgimento delle prestazioni aggiuntive e procedure di controllo
- Art. 8 Modalità di rendicontazione delle prestazioni aggiuntive
- Art. 9 Remunerazioni
- ART. 10 Norme transitorie e finali

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive del personale, con particolare riferimento agli infermieri e tecnici di radiologia, nonché, all'occorrenza, del personale degli altri profili professionali del ruolo sanitario del Comparto, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera d) del CCNL 2019/2021 nonché delle linee di indirizzo regionali in materia di prestazioni aggiuntive recepite con DGRM 1205 del 05/08/2024 in attuazione dell'art.1 commi 218 e 219 della Legge 213/2023.

Art. 2 - Normativa di riferimento

- *Legge n.1 del 08/01/2002* che prevede la possibilità di svolgere prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e fronteggiare eventuali carenze di organico, per infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti della stessa Amministrazione, in possesso di determinati requisiti
- *Il CCNL 2019-2021 Area Comparto Sanità (art.7 comma 1 lett. d)* che prevede la possibilità per le Regioni di emanare linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
- *L'art. 1 comma 219 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto: "per le medesime finalità di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso le medesime aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi".*

In particolare, si richiama all'uopo il D. Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro").

- *Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale del comparto sanità* il quale prevede che, ad integrazione di quanto già previsto dal CCNL triennio 2019-2021 all'art. 7 comma 1 lettera d), il nuovo CCNL dovrà procedere a declinare il quadro giuridico di riferimento al fine di individuare presupposti, condizioni e limiti per il ricorso da parte delle Aziende ed Enti alle prestazioni aggiuntive, svolte ad integrazione dell'attività istituzionale, dal personale di tutti i profili del ruolo sanitario del comparto sanità.

ART. 3 – DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'attività resa in regime di prestazione aggiuntiva può essere definita come l'erogazione di prestazioni, ad integrazione delle attività istituzionali, la cui esecuzione risulti formalmente concordata, in via eccezionale e temporanea e oltre l'orario di servizio contrattualmente stabilito, tra l'Azienda e l'équipes interessate nel rispetto della normativa sopracitata.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive deve avvenire, in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa e fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi

posti vacanti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento per la copertura dei fabbisogni di personale.

La direzione aziendale, nel delineare gli obiettivi prestazionali, dovrà negoziare una specifica programmazione con i dirigenti delle professioni sanitarie e dovrà definire un budget dedicato alle prestazioni aggiuntive e definire un budget di ore di lavoro straordinario da utilizzare secondo il CCNL.

In ogni modo, per ovviare alle carenze di personale sanitario, l'azienda sanitaria è autorizzata a remunerare prestazioni orarie aggiuntive, rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza, esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni (cfr. DGRM 1072 del 11/6/2002):

- accertata impossibilità a coprire i posti di organico vacanti e/o resisi disponibili, previa comunicazione alle OO.SS. ed alle RSU aziendali (sono escluse dal predetto computo le assenze per ferie, per malattia o altro, inferiori a 45 giorni);
- obbligo di garantire adeguati standard di assistenza nelle UU.OO. di degenza, nelle quali a giudizio della Direzione Sanitaria coadiuvata dal Servizio Infermieristico, la carenza del predetto personale o l'assenza prolungata di 1 o 2 unità, renda problematica l'organizzazione dei turni assistenziali nell'arco delle 24 h e/o di sala operatoria, nonché l'assolvimento dei carichi di lavoro propri dei Servizi di Radiodiagnostica (con riguardo ai tecnici di radiologia medica).

L'attività di programmazione delle prestazioni aggiuntive come sopra definita deve essere formalizzata con apposita determina del Direttore Generale di cui verrà data informativa alle OO.SS..

Nell'esecuzione dell'attività resa in regime di prestazioni aggiuntive (a tutti gli effetti considerata attività aziendale) devono essere garantiti gli stessi standard qualitativi e di personale adottati nell'ambito dell'attività istituzionale.

Si applicano pertanto tutti i regolamenti, protocolli, regole e sanzioni disciplinari vigenti e previsti per l'esercizio dell'attività istituzionale.

Il Dirigente delle professioni sanitarie del Profilo di riferimento è responsabile dell'attuazione, controllo e verifica della distribuzione delle prestazioni aggiuntive, nell'accertare l'effettiva carenza e/o assenza prolungata di personale.

L'utilizzo del predetto personale, resosi disponibile ad effettuare prestazioni orarie aggiuntive, deve essere finalizzato al miglioramento dell'efficienza della turnazione nelle unità operative e deve essere organizzato con il coinvolgimento, a rotazione, dei dipendenti delle unità operative interessate.

ART. 4 PERSONALE AVENTE TITOLO/ESCLUSIONI

Lo svolgimento di prestazioni aggiuntive è consentito al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato dell'area del Comparto, ruolo sanitario, su base volontaria, a seguito di avviso di manifestazione di interesse.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono effettuare prestazione aggiuntive ai sensi dell'art 74 comma 7 CCCNL 02/11/2022 area comparto.

Requisiti di ammissione:

- a) Essere in servizio con rapporto di lavoro dipendente da almeno 6 mesi;
- b) Essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

Ai sensi delle linee di indirizzo di cui alla DGRM n. 1205 del 05.08.2024, il Dirigente delle Professioni sanitarie potrà inserire in prestazioni aggiuntive il personale, ancorché non in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) solo in casi di:

- 1) carenza di organico che mette a rischio la continuità assistenziale
- 2) contenimento di liste d'attesa

Quanto sopra solo dopo aver esperito ogni tentativo utile di reperire altro personale idoneo.

In questi casi il Dirigente delle professioni sanitarie, sotto la sua responsabilità, coadiuvato dalla Direzione Sanitaria, potrà inserire in turni di prestazione aggiuntiva, ai sensi delle linee di indirizzo di cui alla DGRM n. 1205/2024, il seguente personale:

c) personale con prescrizioni/limitazioni con piano di attività personalizzato, laddove il contenuto della prestazione sia coerente con il piano stesso e pertanto le prescrizioni non risultino incompatibili con la natura specifica dell'attività svolta in prestazione aggiuntiva;

d) personale che abbia fruito/intenda fruire nel mese di permessi giornalieri ex L. 104/92. La prestazione aggiuntiva non andrà svolta nella giornata di permesso.

È fatto divieto di effettuare prestazioni aggiuntive nelle giornate di assenza per:

1. ferie, riposo biologico (rischio radiologico);
2. malattia e infortunio;
3. sospensione dal servizio;
4. astensione obbligatoria;
5. aspettativa a qualsiasi titolo;
6. permessi retribuiti e permessi sindacali;
7. esercizio del diritto di sciopero;
8. congedo straordinario, congedo di maternità/paternità/parentale
9. recupero orario.

L'attività in regime di prestazioni aggiuntive è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità.

La predisposizione e il controllo dei turni in prestazione aggiuntiva dei dipendenti è demandato rispettivamente al **Dirigente delle professioni sanitarie coadiuvato dal Coordinatore all'uopo delegato**, garantendo un'equa turnazione, coinvolgendo in prima istanza il personale in possesso delle competenze necessarie per l'esecuzione della prestazione, afferente alle strutture interessate ed eventualmente il personale di altre strutture.

Si consideri inoltre che il limite individuale massimo per il personale per le prestazioni orarie aggiuntive non potrà comportare il superamento delle 48 ore medie settimanali nell'arco di temporale di mesi sei (come previsto dal comma 8 dell'art. 43 del CCNL 2/11/2022), comprensivo dell'orario istituzionale, così come disciplinato dal Dlgs. 66/2003 e s.m.i. (massimo n.2 turni settimanali da 6 ore ciascuno).

La procedura di reclutamento del personale su base volontaria deve avvenire attraverso una manifestazione di interesse ad opera del Dirigente delle professioni sanitarie.

La disponibilità del personale per effettuare prestazioni aggiuntive presso sedi diverse da quella di assegnazione non deve, in ogni caso, arrecare disagi organizzativi all'interno della struttura di appartenenza.

ART. 5 PROCEDURA AUTORIZZATORIA ALL'ATTIVITA' AGGIUNTIVA

All'inizio di ogni anno, la Direzione Sanitaria/Socio-sanitaria aziendale assegna il budget annuale/di periodo delle prestazioni aggiuntive, per UU.OO, sulla base delle richieste motivate e circostanziate presentate dal Dirigente delle varie Professioni sanitarie.

La UOC Organizzazione Risorse Umane, nel rispetto dei limiti del relativo budget assegnato alle Professioni sanitarie interessate, provvederà alla liquidazione nel 2° mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni aggiuntive programmate, effettivamente svolte e mensilmente certificate dai Dirigenti delle Professioni sanitarie preposti.

Nel corso dell'anno per sopraggiunte esigenze di servizio, i suddetti Dirigenti potranno formulare la richiesta di integrazione o formulazione di un nuovo Budget alla Direzione Sanitaria/Socio-sanitaria Aziendale con circostanziata e motivata relazione.

La Direzione Sanitaria/socio-sanitaria autorizza le suddette richieste di prestazioni aggiuntive e ne può disporre l'interruzione qualora le verifiche effettuate evidenzino che le attività svolte non siano conformi a quanto autorizzato.

ART 6 PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Il Personale interessato in possesso dei requisiti richiesti sottoscrive il modulo di adesione volontaria a svolgere le prestazioni aggiuntive impegnandosi a rispettare le disposizioni vigenti.

Al fine di garantire trasparenza e imparzialità nella distribuzione delle prestazioni aggiuntive, viene pubblicato un avviso interno per la manifestazione d'interesse a svolgere le attività aggiuntive.

Saranno elaborate da parte del Dirigente delle varie professioni sanitarie, le liste del personale disponibile, in possesso dei requisiti richiesti e verificati, evidenziando come prioritario il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lett. a) - b) e a seguire, nell'ordine di preferenza di utilizzo, il personale con le caratteristiche di cui all'art. 4 lett. c) - d).

Sulla base dell'atto programmatico e contenente la quantificazione dei turni in prestazione aggiuntiva, oggetto di informazione alle OSS di categoria, le prestazioni aggiuntive saranno assegnate, comunque, prioritariamente al personale afferente la struttura nella quale si verifica la necessità, purché abbia preventivamente aderito all'avviso di manifestazione volontaria alle prestazioni aggiuntive.

Il Dirigente delle specifiche professioni sanitarie provvederà ad inviare ai Direttori delle Strutture interessate e ai coordinatori delle UU.OO l'elenco del personale disponibile e i turni da garantire secondo la programmazione esistente e verificherà il rispetto del criterio di rotazione, tenendo conto anche dei turni assegnati nel periodo precedente.

L'orario di servizio del dipendente deve, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora non vi siano disponibilità all'interno della struttura i turni possono essere attribuiti ad operatori di altri settori, rispettando i seguenti criteri di priorità:

- per aree omogenee
- il numero di turni effettuati nel mese precedente.

Il dipendente che aderisce alle prestazioni aggiuntive deve comunicare, tempestivamente, la temporanea indisponibilità ad effettuare turni aggiuntivi per motivi personali o di altra natura, anche per una sola

giornata. L'adesione all'istituto delle prestazioni aggiuntive da parte del personale può essere disdetta, ma solo in netto anticipo rispetto alla programmazione dei turni di servizio (almeno 7 gg di preavviso) in modo tale da consentire l'eventuale sostituzione.

ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E PROCEDURE DI CONTROLLO

Ai sensi della DGRM n. 1205/2024 il dipendente che effettui prestazioni aggiuntive, in ogni caso, deve garantire:

- l'orario di lavoro contrattualmente previsto;
- il servizio di pronta disponibilità ove previsto dal CCNL;
- l'eventuale prestazione di lavoro straordinario, qualora richiesto, come da CCNL;
- la certificazione delle ore effettuate con il sistema automatizzato di rilevazione presenza, mediante timbratura in entrata ed in uscita con causale 86 (carenza d'organico), e con causale 26 (prestazioni Balduzzi) o altri eventuali codici di nuova creazione.

Le prestazioni aggiuntive sono svolte fuori orario di servizio.

Saranno considerate e retribuite come prestazioni aggiuntive solo attività in turni pieni; per turni pieni si intendono le ordinarie turnazioni **su 6, 12 o 24 ore giornaliere, ovvero sedute ambulatoriali, di assistenza domiciliare o operatorie secondo gli orari organizzati dall'azienda e comunque non inferiori alle 3 ore per accesso.**

Per le prestazioni aggiuntive legate alla riduzione delle liste d'attesa, il turno è quello indicato nell'agenda secondo il piano aziendale di riduzione delle liste attese.

Deve inoltre essere tutelata l'esigenza di garantire il rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale **in materia di orario di lavoro**, con particolare riguardo all'orario massimo di lavoro e alla fruizione del riposo giornaliero e settimanale, per cui sarà cura del Dirigente delle professioni sanitarie, quale responsabile dell'attuazione, effettuare i dovuti controlli al fine di vigilare sulla correttezza e adeguatezza dell'espletamento delle prestazioni aggiuntive rese.

Nei casi di attività richiesta in altra sede di servizio, possono essere stilati da parte del Dirigente delle professioni sanitarie, in accordo con il coordinatore, programmi giornalieri/settimanali che stabiliscano l'orario di attività ordinaria e di quella aggiuntiva fuori sede, in ogni caso il tempo di percorrenza, per raggiungere la struttura di svolgimento della attività, non sarà ricompreso nell'orario aggiuntivo.

ART. 8 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA

La liquidazione dei compensi avviene a cura della U.O.C. Risorse Umane (i compensi saranno pagati con il cedolino del 2° mese successivo a quello della competenza, come avviene da procedura per tutte le accessorie del personale). A tal fine il Dirigente delle Professioni sanitarie trasmetterà un resoconto entro e non oltre il bimestre successivo a quello dell'effettuazione della prestazione, contenente:

1. i nominativi del personale avente diritto
2. le date di effettuazione dei turni
3. l'orario giornaliero/mensile da riconoscersi
4. l'attestazione che le prestazioni aggiuntive sono state ripartite in modo equo fra i dipendenti aventi titolo, previa acquisizione della loro disponibilità.

Il resoconto deve essere sottoscritto:

1. Nel caso di prestazioni aggiuntive per carenza di organico, dal Dirigente delle Professioni sanitarie.
2. Nel caso di prestazioni aggiuntive per riduzione liste d'attesa dal Direttore della UOC di riferimento, dal Dirigente delle Professioni sanitarie e/o Coordinatore all'uopo delegato e dal Referente liste d'attesa.

Il suddetto resoconto deve pervenire all'U.O.C. Risorse Umane tramite e-mail all'indirizzo del personale di riferimento presso il Settore economico - sede di Fabriano.

Le prestazioni eseguite in aggiuntiva devono essere effettuate con modalità analoghe a quelle dell'attività istituzionale e osservate tutte le modalità di rilevazione poste in essere per consentire un reale ed effettivo accertamento delle prestazioni erogate in regime di attività aggiuntiva.

Le prestazioni aggiuntive saranno remunerate previa verifica dell'orario certificato in modalità di timbratura specifica e rispetto del debito orario.

Si precisa che eventuali mancate o errate timbrature dovranno essere sanate nell'immediato e comunque entro e non oltre il mese successivo alla prestazione resa, ad ogni modo i cartellini si considerano **convalidati e non soggetti più a variazioni** due mesi dopo la competenza; eventuali eccezioni di variazioni dovranno essere autorizzate dal Direttore UOC Personale.

Il controllo avverrà incrociando il tempo di effettuazione delle prestazioni, così come risultante dalle specifiche timbrature, con le prestazioni effettivamente rese e rendicontate dal Dirigente delle professioni sanitarie/Dirigente UOC nel rispetto del budget assegnato.

Nel caso in cui l'orario effettuato/timbrato sia superiore a quello autorizzato/rendicontato, si procederà al pagamento dell'orario autorizzato/rendicontato; qualora le prestazioni erogate risultino da timbrature inferiori a quelle rendicontate, le ore di prestazioni aggiuntive pagate saranno liquidate in straordinario qualora l'orario svolto risulti inferiore alle 3 ore.

ART. 9 REMUNERAZIONI

Lo svolgimento dell'attività a titolo di prestazione aggiuntiva, svolta secondo la regolamentazione di cui sopra, comporta una remunerazione aggiuntiva per le risorse umane coinvolte.

Tale remunerazione per il personale del Comparto, ruolo sanitario, è pari ad Euro 30,00/h, come indicato nella DGR 1205/2024, salvo le diverse indicazioni previste da specifiche normative regionali e/o nazionali.

Restano ferme le disposizioni di cui alla DGR 822 del 27/05/2024, in merito all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 commi dal 218 al 221 della L. n.213 del 30/12/2023, finalizzate all'incremento, per l'anno 2024, delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive per il personale sanitario del comparto sanità e le successive deliberazioni per gli anni seguenti.

Il personale sarà remunerato a condizione che sia stato assolto il debito orario giornaliero e mensile individuale, fatta salva la flessibilità oraria permessa nell'ambito dell'organizzazione dell'orario di lavoro della propria Unità Operativa (di cui ne è responsabile il dirigente delle professioni sanitarie coadiuvato dal coordinatore infermieristico/tecnico dell'U.O.), e che pertanto il debito orario mensile deve risultare reso integralmente nel mese di riferimento da valutarsi tenendo conto anche degli eventuali debiti orari non recuperati sia con riferimento all'anno corrente che agli anni precedenti. Per il personale che opera su turni con articolazione plurimensile (ovvero personale con turno articolato su più settimane che si conclude nel mese successivo) è prevista la possibilità di compensazione di eventuali debiti orari nei limiti della ordinaria

oscillazione del turno, a tal fine si prenderà in considerazione il saldo del mese corrente e il saldo del mese precedente.

Pertanto, ai fini dei dovuti controlli da parte della UOC Personale, l'orario in attività di prestazione aggiuntiva, ancorché regolamentato, autorizzato ed eseguito, non potrà essere riconosciuto al dipendente il cui orario ordinario di lavoro, presenti nel periodo un saldo negativo in uno dei tre saldi orari: mensile (e/o mese precedente per i turnisti), annuale e complessivo (tenuto conto dei codici RIP 05A e RIP 05B).

In tal caso le ore espletate per prestazioni aggiuntive andranno a compensare, prima, il debito orario rilevato dal saldo negativo maggiormente elevato.

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

L'Azienda potrà definire specifiche progettualità coinvolgendo il personale del Comparto con il profilo di OSS, Autista d'ambulanza e personale di supporto per la funzione di collaborazione nell'attività aggiuntiva di cui sopra, nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono attuate in via sperimentale e transitoria per l'anno 2024, nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL triennio 2022-2024. Nel caso in cui il CCNL non dovesse essere sottoscritto in via definitiva entro la fine dell'anno 2024 e, comunque, laddove dovessero emergere diverse disposizioni normative, le parti si impegnano a rivederne il contenuto nell'ambito dell'istituto del confronto regionale di cui all'art. 7 comma 1 lett. d) del CCNL 2019/2021.

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della determina di approvazione, fatto salvo il periodo transitorio, che va dalla data di approvazione della DGRM 1205/2024 alla vigenza del presente regolamento.

Nella fase transitoria, ovvero nel passaggio tra la normativa precedente e l'attuale, si riterranno valide le disposizioni previgenti alla data del 5/8/2024 (di approvazione della pubblicazione della DGRM 1205/2024) armonizzate secondo i criteri di cui al presente regolamento. Qualora sussistano i requisiti, si procederà, nei singoli casi, al conguaglio delle quote erogate a titoli di prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo transitorio.